

REP. N° 219/2017 ATTI PUBBLICI

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Comune di Castelfranco Piandiscò**

(Provincia Arezzo)

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI**

**ATTIVITA' STRUMENTALI DI TIPO AMMINISTRATIVO**

**CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E**

**TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 1/9/2017 – 31/12/2019**

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di agosto alle ore quattordici e quindici, presso il comune di Castelfranco Piandiscò, negli uffici

comunali, in Piazza del Municipio 3, avanti a me Dott.ssa Rita Milaneschi,

Segretario Generale del Comune di Montevarchi, giusto decreto sindacale n

92 del 14.10.2016, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica

amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4,

D.Lgs. 267/2000, nonché giusta autorizzazione Prefettura di Firenze – Albo

Segretario Comunali provinciali – Sezione Regionale Toscana prot.n.0077731

del 3/7/2017 sono comparsi i Sig.ri:

**SIMONE RESTI**, nato a Montevarchi (AR) il giorno 02.10.1972, domiciliato

per la carica presso la sede comunale in Castelfranco Piandiscò, piazza V.

Emanuele n.30, quale Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Servizi

Sociali, Attività Produttive e Servizi Informatici del **COMUNE DI**

**CASTELFRANCO PIANDISCÒ** codice fiscale e Partita IVA 02166020517,

a ciò autorizzato in virtù della Decreto Sindacale n. 4 del 5/1/2017 di seguito

anche denominato “**Comune**”;

e

Il sig. Riccardo Panichi, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 03/03/1971, nella sua qualità di AMMINISTRATORE UNICO della **SOCIETÀ CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.**, con sede in Terranuova Bracciolini (AR), Via 6° Strada di Poggilupi n.353, capitale sociale €. 536.855,55 interamente versato, codice fiscale e n. di iscrizione alla C.C.I.A.A di Arezzo n.01288290511, REA 95762, di seguito anche denominato “CPS” o “Affidatario”, insieme congiuntamente anche definiti “le parti”.

I predetti componenti, della cui identità personale ai fini del quale

#### **PREMETTONO CHE**

- 1) CPS costituisce società avente ad oggetto lo svolgimento di una pluralità di attività aventi diretta attinenza con l'attività istituzionale degli enti pubblici soci, oggi riconducibile alle previsioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, avendo, quale oggetto sociale, tra gli altri, la produzione di servizi di interesse generale e la autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;
- 2) in particolare, l'art. 4 dello Statuto di CPS prevede che la Società ha per oggetto la autoproduzione di beni o servizi strumentali alle amministrazioni pubbliche soci, e, ai sensi del successivo comma 2, lettera a) e lettera r), è consentito che tali attività strumentali siano anche connesse ad attività di supporto e assistenza amministrativa e alla organizzazione e gestione del servizio di mensa scolastica;
- 3) il Comune è socio di CPS;
- 4) con deliberazione n. 37 del 21/06/2017, il Consiglio Comunale ha disposto di affidare alla suddetta CPS alcune attività di tipo

amministrativo, strumentali legate ai servizi scolastici, con particolare riferimento ai servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico e in particolare, le attività di elaborazione dei dati relativi alla fatturazione dei suddetti servizi fruiti dagli utenti;

5) con deliberazione n. 37 del 21/06/2017, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema del presente contratto tra il Comune di Castelfranco Piandiscò e Centro Pluriservizi spa per la realizzazione di attività strumentali connesse al servizio di fatturazione relativamente ai suindicati servizi: refezione scolastica e trasporto scolastico, per il periodo 01.9.2017-31.12.2019;

6) con determinazione n. 9 del 21/07/2017 l'Amministratore Unico di CPS ha approvato il presente contratto quale modello di gestione delle attività affidate dai comuni soci in riferimento ai servizi ivi indicati, alle condizioni, termini e modalità risultanti dal presente contratto;

7) che l'Affidatario ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n 00430.07.45535018 con compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione S.A. contro i rischi RCT – RCO con massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00);

8) che il DURC dell'Affidatario risulta regolare;

9) che trattandosi di contratto di importo inferiore ad €. 150.000,00 non è necessario procedere all'acquisizione della documentazione antimafia, come disposto dall'art. 83 comma3 lettera e) D.Lgs 159/2011;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1. - Premesse**

**1.1.** Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, in quanto costituiscono condizioni preliminari essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

## **Art. 2 - Finalità**

**2.1.** Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e l'Affidatario con riferimento alle funzioni e agli obblighi meglio definiti ai successivi articoli 3 e 4.

## **Art. 3 - Oggetto del contratto**

**3.1.** Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento all'Affidatario, da parte del Comune, delle attività di gestione dei proventi dei servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico, che l'Affidatario si obbliga ad eseguire, quali attività strumentali allo svolgimento dei suddetti servizi, e consistenti nelle seguenti funzioni:

a) elaborazione dei dati relativi agli utenti e alle utenze, caricati tramite interfaccia da file proveniente dalla procedura software in uso presso il Comune, che potranno essere rielaborati in funzione alle particolari esigenze legate al contratto;

b) gestione di un sistema informatizzato per rilevazione e prenotazione pasto con metodo pre-pagato delle scuole dell'obbligo materne e primarie;

c) rendicontazione in formato telematico e cartaceo delle somme incassate e degli eventuali insoluti; la rendicontazione avverrà con evidenziazione dei dati anagrafici dell'utente, dei dati relativi agli estremi dei pagamenti e dalla rendicontazione sarà possibile ottenere in maniera veloce informazioni in modo tale da permettere alla CPS di individuare

velocemente i mancati pagamenti per poter adempiere ai successivi provvedimenti di sollecito e costituzione in mora per la riscossione coattiva.

#### **Art. 4. – Funzioni del Comune**

**4.1.** Il Comune si obbliga a mettere a disposizione dell’Affidatario tutti i documenti necessari per lo svolgimento delle attività affidate e ad assicurare all’Affidatario le condizioni necessarie alla migliore gestione delle funzioni affidate con il presente contratto. In particolare, il Comune si obbliga a fornire tutti i dati anagrafici afferenti all’utenza ed i dati di presenza giornaliera.

**4.2.** Il Comune si impegna a far sì che i soggetti competenti per l’incasso delle fatture di cui ai servizi affidati con il presente contratto rendicontino CPS in ordine a tutti gli incassi effettuati, tramite flusso telematico, con modalità e tracciato compatibili con gli strumenti informatici di CPS stessa.

**4.3.** Permangono in capo al Comune tutte le funzioni attinenti la programmazione degli interventi, la destinazione delle risorse economico-finanziarie, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi politico-amministrativi, l’esercizio di poteri autoritativi, e comunque ogni attività che comporti rapporto con l’utenza,

#### **Art. 5 - Obblighi dell’Affidatario e del Comune**

**5.1.** CPS è responsabile del corretto svolgimento delle attività affidate con il presente contratto.

**5.2.** CPS prende espressamente atto che le attività affidate sono funzionali e strumentali all’erogazione di servizi pubblici da parte del Comune, per cui si impegna a mantenere la continuità delle prestazioni affidate.

**5.3.** Le parti espressamente convengono che, al fine di garantire il

miglioramento dei servizi connessi alle attività affidate, i supporti cartacei e magnetici in loro possesso siano reciprocamente consultabili senza costi aggiuntivi.

**5.4.** L’Affidatario si obbliga ad assicurare l’osservanza delle norme di carattere previdenziale, assistenziale ed assicurativo in favore dei lavoratori addetti alla gestione delle attività affidate, il rispetto e l’applicazione dei contratti collettivi di categoria e ogni altra norma posta a tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.

**5.6.** Il Comune si obbliga ad assicurare all’Affidatario le condizioni necessarie alla migliore gestione delle funzioni affidate con il presente contratto.

#### **Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività affidate**

**6.1.** Le parti stabiliscono che, nello svolgimento delle attività affidate, l’Affidatario godrà della massima autonomia organizzativa.

**6.2** L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività di cui al presente contratto, soltanto con personale dipendente di CPS (vedi nota del 8/7/2016 prot. 8748).

#### **Art. 7 - Decorrenza e durata del contratto**

**7.1.** Il presente contratto decorre dal 1/9/2017 al 31/12/2019.

**7.2.** A cadenza annuale le parti si impegnano a verificare termini e condizioni del presente contratto, alla luce dei risultati della gestione del servizio affidato, delle tariffe e di ogni altra circostanza sopravvenuta afferente lo svolgimento delle attività affidate.

#### **Art. 8 - Rapporti economici**

**8.1.** Il Comune, tenuto conto delle funzioni mantenute nella propria competenza, corrisponderà all’Affidatario un importo annuale pari ad euro

7.800,00 (settemilaottocento/00) oltre IVA di legge.

**8.2.** Il compenso sarà erogato come indicato al successivo comma 8.6.

**8.3.** In considerazione del fatto che il compenso di cui al comma 8.1. è comprensivo di tutti i costi che vengono sostenuti direttamente dall’Affidatario per l’effettuazione delle attività affidate, le parti pattuiscono che il compenso sarà consensualmente modificato solo in caso di variazione dei suddetti costi in virtù di previsioni di legge o atti delle Autorità competenti.

**8.4.** Nelle ipotesi di cui al precedente comma 8.3., il compenso di cui al comma 8.1. sarà automaticamente aumentato in misura identica al maggior esborso sostenuto.

**8.5.** Il compenso per eventuali servizi aggiuntivi che il Comune dovesse affidare all’Affidatario sarà concordato di volta in volta tra le parti.

**8.6.** L’Affidatario dovrà presentare fattura a cadenza trimestrale posticipata. Le fatture saranno liquidate dal Comune entro 30 gg. dalla data di emissione.

**Articolo 8 bis – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L’Appaltatore ha comunicato all’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/10, che il proprio conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa in epigrafe è acceso presso Monte dei Paschi di Siena iban: IT64Z0103071660000000758291. I pagamenti saranno effettuati, previa emissione di regolare fattura, Fatturazione elettronica, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopra indicato, fatta salva la facoltà dell’Impresa di rendere, tempestivamente, una nuova e diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 7, della L. 136/10. Ogni bonifico deve riportare il seguente codice CIG **ZB61F67C8D**.

L'Impresa, sottoscrivendo il presente atto, solleva il Committente da qualsivoglia responsabilità per i pagamenti effettuati secondo le modalità sopra indicate. L'Impresa dichiara di assumere, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge, a pena di nullità del presente atto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, causa di risoluzione del presente atto. Ai sensi dell'art 3 commi 1 e ss del capitolato generale di appalto DM 145/200, che quivi si intendono richiamati, il sig. Dante Marconi, come sopra meglio generalizzato, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, al quale pertanto potranno essere effettuati i pagamenti relativi al presente atto con esonero dell'amministrazione da ogni responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti

#### **Art. 9 - Divieto di cessione**

9.1. E' fatto divieto all'Affidatario cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente contratto. Non configurano cessione del contratto le operazioni di fusione, incorporazione o scorporo.

#### **Art. 10 - Risoluzione del contratto**

**10.1.** Nel caso di gravi e ripetute inadempienze – debitamente documentate - da parte di CPS rispetto agli impegni assunti con il presente contratto di servizio, ovvero di gravi e ripetute violazioni – debitamente documentate - di disposizioni normative che regolamentano lo svolgimento delle attività affidate, il Comune potrà risolvere unilateralmente il contratto stesso.

**10.2.** La risoluzione del contratto nelle predette ipotesi dovrà essere preceduta

da apposita diffida ad adempiere, con l'intimazione a CPS di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine prefissato, comunque non inferiore a 30 giorni.

**10.3.** Il vano decorso del termine di cui sopra senza adeguate giustificazioni da parte di CPS, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento.

#### **Art. 11 – Rinegoziazione del contratto**

**11.1.** Ferma restando la possibilità di apportare consensualmente modifiche al presente contratto nel corso della sua vigenza, le parti concordano fin d'ora che le stesse procederanno ad una rinegoziazione dei termini dello stesso qualora si verificassero circostanze innovative di particolare rilievo – economico, quantitativo o qualitativo – e/o eventi o situazioni imprevedibili ed imprevedibili in ordine alle attività affidate ed alla loro gestione.

#### **Articolo 11 bis -Norme di comportamento di collaboratori o dipendenti della impresa appaltatrice.**

L'appaltatore si obbliga nell'esecuzione del contratto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di approvato con delibera del Commissario Prefettizio n.6 del 30/1/2014, nonché al rispetto delle deliberazioni e delle Linee guida emanate da ANAC.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione comunale la facoltà di risolvere il contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione della stessa sia ritenuta grave.

#### **Art 11 ter - Rispetto art 53 co 16 ter D.lgs. 165/2001**

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta ai sensi

dell'art 53 comma 16 ter, D.lgs. 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 12 - Comunicazioni**

**12.1.** Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà avvenire per iscritto e mediante invio di lettera tramite P.E.C. o fax. A tal fine, le parti eleggono come domicilia contrattuali i seguenti indirizzi:

Comune PEC: [protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it](mailto:protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it)

CPS PEC : [centropluriservizispa@lamiappec.it](mailto:centropluriservizispa@lamiappec.it)

– Comune: Comune di CASTELFRANCO PIANDISCÒ, Piazza V. Emanuele n. 30 – 52026 Castelfranco di Sopra (AR) – Fax 0559149096;

– CPS: Società Centro Pluriservizi S.p.A. - 6/A Strada di Poggilupi n. 353 – 52028 TERRANUOVA B.NI (AR) - Fax 0559198389.

Nessuna altra forma di comunicazione sarà ritenuta valida.

#### **Art. 13 – Costi del contratto**

**13.1** Tutte le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti il presente contratto ivi comprese quelle di bollo, tasse, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Affidatario.

#### **Art. 14 - Clausola finale**

**14.1.** Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla norme legislative, regolamentari, ministeriali vigenti e alle linee guida emanate da ANAC.

#### **Art. 15 – Controversie**

**15.1.** Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Arezzo.

**Articolo 16 - Trattamento dei dati personali**

Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

E richiesto, io Segretario Comunale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero dieci pagine a video e parte della presente dandone lettura alle parti, le quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, l'hanno dichiarato conforme alle loro volontà, e pertanto con me e alla mia presenza lo sottoscrivono, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

In presenza delle parti io Segretario comunale, ufficiale rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Il Comune

L'Affidatario

Il Segretario Comunale